

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/TFN – SEZIONE TESSERAMENTI (2019/2020)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 16 luglio 2019, ha assunto le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata - **Presidente**; Avv. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea – **Vice Presidenti**; Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli – **Componenti**; Avv. Salvatore Floriddia - **Segretario**, con l'assistenza del Dr. Francesco Pio Benvenuto.

1) 57 – ANDRENACCI GIANLUCA E CONSORTI FEDERICA (GENITORI) PER ANDRENACCI FILIPPO (CALCIATORE - N. 9.10.2002 – MATR. FIGC 6717106) CONTRO FC APRILIA RACING CLUB SRL - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA EX ART. 111 NOIF).

Ordinanza.

Così deciso in Roma, in data 16 luglio 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Massimo Procaccini

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Andrea Annunziata

Depositato in Roma, in data 18 luglio 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

2) 58 – EKHATOR EDOSA KELVIN E IYAMU HELEN IKUOYEMWEN (GENITORI) PER EKHATOR EKPEN CLINTON (CALCIATORE - N. 28.6.2002 – MATR. FIGC 7019522) CONTRO ASD PETRIGNANO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA APPOSTA SUL MODULO DI TRASFERIMENTO N. DL 6078164 DALLA AS GUBBIO 1910 ALLA ASD PETRIGNANO DATATO 21.1.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

accoglie il ricorso presentato da Ekhaton Edosa Kelvin e Iyamu Helen Ikuoyemwen (genitori) per Ekhaton Ekpen Clinton (calciatore - n. 28.6.2002 – matr. FIGC 7019522) e, per l'effetto, dichiara svincolato il calciatore Ekhaton Ekpen Clinton dalla società ASD Petignano.
Dispone restituirsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Così deciso in Roma, in data 16 luglio 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Stefano Persichelli

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Andrea Annunziata

Depositato in Roma, in data 18 luglio 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia

3) 1 – BECIREVIC EMRAH (CALCIATORE - N. 7.9.1997 – MATR. FIGC 6521917) CONTRO ASD CALCIO ROMANESE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER CAMBIO DI RESIDENZA EX ART. 111 NOIF).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
accoglie il ricorso presentato dal calciatore Becirevic Emrah (n. 7.9.1997 – Matr. FIGC 6521917) e,
per l'effetto, lo dichiara svincolato dalla società ASD Calcio Romanese.
Dispone restituirsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Così deciso in Roma, in data 16 luglio 2019.

IL RELATORE

F.to Avv. Stefano Persichelli

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Andrea Annunziata

Depositato in Roma, in data 18 luglio 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Salvatore Floriddia